



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1205 DEL 22 novembre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Edilgamma Srl – Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione di nuovi impianti ascensori in stabili di proprietà del Comune di Milano, vie varie – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 2.060.000,31; S.A.: A.L.E.R. Milano.

PREC 195/17/L

Il Consiglio

VISTA l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 0018635 del 3 febbraio 2017, con la quale la società Edilgamma Srl contesta la richiesta di versamento della sanzione pecuniaria disposta dalla Stazione appaltante a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio dopo che la stessa aveva rilevato che la società istante *“ha presentato l’attestazione SOA riportante la certificazione del sistema di qualità aziendale scaduta in data 20/12/2015 senza produrre la richiesta di aggiornamento alla SOA, in difformità al disciplinare di gara al punto 1.3.1.III.NB”*;

CONSIDERATO che l’impresa istante, pur essendo stata ammessa alla regolarizzazione della documentazione mancante tramite soccorso istruttorio a pagamento, sostenendo l’inutilità del contratto di aggiornamento in quanto *“è palese che una ditta in possesso di categoria in classifica VI debba necessariamente avere l’attestato ISO”*, ritiene l’irregolarità in cui è incorsa non essenziale e pertanto non dovuta la sanzione pecuniaria pari a euro 2.060,00;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 26.6.2017;

PRESO ATTO che a seguito dell’avvio dell’istruttoria non risultano pervenute memorie o altra documentazione, né da parte della Stazione appaltante né dell’impresa aggiudicataria della gara;

CONSIDERATO che la *lex specialis*, al punto 1.3.1.III.NB, stabilisce che *«Il possesso della certificazione di qualità è attestato, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dalla S.O.A. Pertanto saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si impegnano ad eseguire delle lavorazioni rientranti nella cat. III o superiore e producono un’attestazione SOA recante una certificazione di qualità già scaduta a meno che gli stessi non producano la certificazione di qualità in corso di validità*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

e contestualmente dimostrino di aver richiesto alla SOA l'aggiornamento dell'attestato entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte»;

RITENUTO che l'irregolarità in cui è incorsa l'impresa istante e accertata dalla Stazione appaltante è qualificabile come essenziale in quanto il "possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000" costituiva un requisito tecnico-organizzativo necessario ai fini della partecipazione alla gara e pertanto la sua mancata allegazione alla domanda di partecipazione era sanabile – secondo la normativa vigente al momento dell'adozione dei provvedimenti contestati (ovvero l'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. 163/2006) – mediante soccorso istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal Bando;

CONSIDERATO che lo stesso Disciplinare di gara precisava che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. [...], si evidenzia che sono ritenuti essenziali tutti gli elementi e le dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa che [...] sono richieste a pena di esclusione" (v. pag. 18, N.B. punto 5);

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, l'operato della Stazione appaltante conforme alla normativa di settore applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito